

(N. 2831)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1968**

Assegnazione al Mediocredito Centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 della nuova legge sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, del 28 febbraio 1967, n. 131, ha stabilito che il Mediocredito centrale deve predisporre, entro il 30 ottobre di ogni anno, e per il successivo anno finanziario: « il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie ».

Un tale piano era già previsto dalla precedente legge 30 aprile 1962, n. 265.

Sicchè, la nuova disposizione, quella dell'articolo 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131, nel ribadire la necessità della esistenza di un « piano » di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito Centrale, ha inteso promuovere un necessario « coordinamento » tra il sistema delle garanzie accordate per rischi di natura politica e commerciale a carico dello Stato, in favore delle esportazioni italiane (la cui gestione è affidata, dallo stesso articolo 24 della legge, ad un apposito Comitato interministeriale) ed il sistema del finanziamento

delle operazioni relative la cui gestione è affidata, in proprio, ma con fondi tratti dal Bilancio dello Stato, al Mediocredito centrale.

Il suddetto coordinamento, del resto, appare tanto più necessario ora che la stessa legge n. 131, con l'articolo 18, ha elevato, dal 75 per cento all'85 per cento la misura dell'intervento del Mediocredito centrale nel rifinanziamento dei crediti nascenti da esportazioni a pagamento differito.

E, del resto, le garanzie accordate dallo Stato, in base agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, intanto possono essere utilizzate dagli operatori economici beneficiari delle medesime, in quanto agli stessi sia data la possibilità di ottenere un largo intervento del Mediocredito centrale in base al predetto articolo 18 della stessa legge. In altre parole, fatta eccezione per i pochi casi di « autofinanziamento » delle imprese esportatrici, nella stragrande maggioranza dei casi la garanzia dello Stato rappresenta il mezzo per ottenere il rifinanziamento dei crediti dal Mediocredito Centrale.

Solo così, si realizza l'armonia dell'intero sistema voluto dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131. Da qui, l'intervento, richiesto dalla legge medesima — per l'approvazione del « piano » di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale — del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale che sovrintende alla gestione assicurativa statale e dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

In obbedienza alle precitate disposizioni, il Mediocredito centrale ha presentato, nel termine di legge, il piano suddetto per l'anno finanziario 1968.

Il piano si basa su due elementi che sono fondamentali al fine di stabilire il coordinamento voluto dalla legge ed il miglior utilizzo delle disponibilità attuali e future. Questi due elementi sono:

1) *gli impegni già assunti dall'Istituto*, alla data odierna, per i finanziamenti da erogare secondo i tempi tecnici previsti contrattualmente per la esportazione a credito delle forniture;

2) *gli impegni che prevedibilmente dovranno essere assunti nel prossimo anno finanziario*, ed in quelli successivi, in rapporto alle nuove domande di finanziamento presentate dalle imprese esportatrici, per il tramite degli Istituti primari di credito.

Quanto agli impegni in essere, la cifra è già nota ed è certa; essa ammonta a 368,8 miliardi di lire.

Quanto ai nuovi impegni che potranno essere assunti nel prossimo esercizio finanziario, la previsione è basata su un elemento di sufficiente approssimazione che è dato dalle « garanzie » e dalle « promesse di garanzie » già accordate, per conto dello Stato, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il piano predisposto dal Mediocredito prevede una richiesta di rifinanziamenti a favore dell'esportazione per il prossimo anno di 275 miliardi di lire.

Tale previsione è da considerare realistica dato che alla data del 31 dicembre 1967 il Comitato interministeriale citato aveva già accordato « promesse di garanzie » per oltre 500 miliardi di lire, parte delle quali è da prevedere che si trasformeranno in garanzie effettive, a carico dello Stato e che verranno ad aggiungersi alle altre garanzie già accordate.

La disponibilità dei mezzi finanziari del Mediocredito centrale, alla fine dell'anno 1967, era soltanto, di 58,2 miliardi di lire, destinati nel loro complesso a far fronte sia alle esigenze dell'esportazione che alle esigenze delle medie e piccole imprese, industriali e commerciali, operanti all'interno.

Per cui, tenuto conto della suddetta cifra di impegni già assunti dall'Istituto al 31 dicembre 1967 (368,8 miliardi di lire), l'Istituto medesimo ha dovuto fare ricorso ad una formula tecnica che gli consentisse di far fronte alle domande di « rifinanziamento », non nella misura massima dell'85 per cento prevista dall'articolo 18, primo comma della legge n. 131, bensì in una misura assai ridotta, cioè del 26 per cento circa, mantenendo, tuttavia, il costo dell'operazione di rifinanziamento, a favore degli esportatori, nella identica ed unica misura

del 5,90 per cento circa, di interessi, in ragione d'anno.

L'adozione di questa formula tecnica, che consente di perseguire l'incentivazione della esportazione voluta dalla legge, postula la necessità d'un ulteriore intervento del Mediocredito centrale sotto forma di « contributo agli interessi » a favore degli Istituti primari di credito i quali impiegano propri fondi, raccolti sul mercato e, quindi, a costi superiori, per coprire la differenza tra il 26 per cento e l'85 per cento del rifinanziamento concedibile agli esportatori, per i crediti accordati ai debitori esteri.

Per la concessione di tali « contributi » il Mediocredito centrale, potrà far fronte utilizzando soltanto gli utili di gestione (circa 2,5 miliardi per ogni esercizio); per la differenza ha chiesto una integrazione di fondi di 45 miliardi di lire da parte del Tesoro.

Tale cifra, ripartita negli esercizi finanziari dal 1968 al 1972, in ragione di 10 miliardi per i primi quattro esercizi e 5 miliardi per l'esercizio 1972, consentirebbe al Mediocredito centrale di far fronte agli « impegni » già assunti, rifinanziando, però, come sopra detto, i crediti dell'esportazione nella misura del 26 per cento anzichè in quella massima prevista dalla legge. Questa soluzione, però, dal punto di vista delle imprese esportatrici, avrebbe il medesimo risultato economico, in quanto consentirebbe loro di sostenere il medesimo costo per le loro operazioni, rifinanziate dall'Istituto con il sistema misto (parte con contributo agli interessi e parte — 26 per cento — con erogazione diretta di fondi agli Istituti finanziari primari).

Altrimenti, per aumentare la misura dell'intervento, il Mediocredito centrale avrebbe bisogno di una ulteriore assegnazione di mezzi a titolo di aumento di dotazione del proprio fondo; ed a questo titolo, secondo il « piano di previsione », per il quinquennio 1968-1972 occorrerebbero all'Istituto ben 257 miliardi di lire; cifra questa che, per il momento, non sembra possibile provvedere a stanziare nel Bilancio dello Stato.

Per cui, il provvedimento limita lo stanziamento di fondi a favore del Mediocredito

centrale a 45 miliardi di lire ripartiti come sopra specificato nel quinquennio 1968-1972.

La norma dell'articolo 2 ipotizza il caso in cui gli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, nonchè gli eventuali residui degli stanziamenti medesimi degli anni precedenti, non siano sufficienti, in un determinato momento, ovvero sia durante un determinato esercizio finanziario, a coprire l'ammontare dei contributi da corrispondere per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui agli articoli 8 e 12 della stessa legge, in base agli impegni assunti in precedenza.

In tale ipotesi, la norma stabilisce che il Ministro del tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero può autorizzare, con apposito provvedimento, il Mediocredito centrale a coprire la momentanea differenza suddetta, salvo rimborso allo stesso Mediocredito da effettuarsi, sempre con le disponibilità che si creeranno negli esercizi finanziari successivi in base agli stanziamenti delle leggi richiamate nel medesimo articolo 14 e con la corresponsione di interessi, per le somme anticipate, la cui misura sarà stabilita nelle convenzioni, tra il Mediocredito centrale ed il Ministero del tesoro, già previste dal citato articolo 14 della stessa legge 28 febbraio 1967, n. 131.

In tal modo potrà essere ovviato all'inconveniente di non poter eventualmente effettuare le operazioni finanziarie previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, per momentanea indisponibilità di fondi, a titolo di contributi agli interessi, creatasi, in un determinato esercizio finanziario, a causa di uno sfasamento tra contributi da erogare, per impegni precedentemente assunti, e fondi utilizzabili, a questo stesso fine, nell'esercizio finanziario medesimo.

La norma dell'articolo 3 del provvedimento in esame propone di accordare una autorizzazione al Mediocredito centrale, ad addebitare al fondo per contributi e interessi, di cui all'articolo 31 della legge n. 1142, del 23 dicembre 1966, la differenza tra il tasso effettivo che lo stesso Mediocredito cen-

trale deve pagare sulle obbligazioni emesse, in base alla legge medesima (tasso del 7,225 per cento) e quello del 5,50 per cento fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui da concedere agli Istituti primari, per operazioni di finanziamento alle imprese italiane danneggiate dalle alluvioni.

L'articolo 4 infine, stabilisce un termine utile per la presentazione delle domande di finanziamento che le stesse imprese danneggiate dalle alluvioni possono presentare agli Istituti di credito, termine che originariamente non era stato previsto da alcuna disposizione di legge o regolamentare e che, invece, appare ora indispensabile fissare.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, è assegnata al Mediocredito Centrale la somma di lire 45 miliardi ripartita come segue:

lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;

lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

La somma suddetta è corrisposta al Mediocredito Centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

### Art. 2.

Qualora l'ammontare dei contributi agli interessi previsti dall'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, da corrisponderci, in un determinato esercizio finanziario, risultasse superiore, all'ammontare delle somme disponibili, in dipendenza degli stanziamenti effettuati in base alle leggi ivi

indicate, il Mediocredito Centrale può essere autorizzato dal Ministro del tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, ad anticipare le somme occorrenti per la copertura della differenza suddetta.

Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato articolo 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalità dei rimborsi delle anticipazioni medesime.

Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saranno utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

#### Art. 3.

Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, ed il tasso d'interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per operazioni a favore delle medie e piccole imprese colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, il Mediocredito Centrale è autorizzato ad utilizzare, fino all'importo di lire 8 miliardi, le disponibilità del Fondo istituito con l'articolo 31 della stessa legge n. 1142.

#### Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, da parte del Mediocredito Centrale, è fissato al 30 giugno 1968.

## Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.